

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2611-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE TOTH)

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
col Ministro del Tesoro
e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1991

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento che viene sottoposto al nostro esame per la conversione in legge rientra nella serie degli interventi normativi annuali in materia contributiva diretti a regolare il finanziamento della spesa di carattere assistenziale.

Tradizionalmente tali provvedimenti riguardano due strumenti di intervento: la fiscalizzazione degli oneri sociali e la concessione di sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno e in altre zone del Paese caratterizzate da difficoltà occupazionali.

Entrambi gli strumenti sono chiaramente diretti ad un alleggerimento del costo del lavoro in tutto il territorio nazionale, con un riguardo particolare alle regioni meridionali, dove il maggior costo degli altri fattori della produzione ha indotto il legislatore a ricercare incentivi soprattutto sul piano del costo del lavoro, in modo da incrementare gli investimenti e, conseguentemente, l'occupazione, nel tentativo di riportarla a livelli fisiologici.

Nel quadro di questa politica tradizionale gli interventi governativi degli ultimi anni hanno voluto progressivamente introdurre elementi di novità, sollevando le imprese da oneri assistenziali che impropriamente gravano sulla produzione, in quanto non hanno alcun rapporto causale con il lavoro impiegato ed alterano quindi l'equilibrio dei costi di produzione, introducendo nella competitività interna e internazionale delle imprese variabili prive di ogni razionalità economica.

Più correttamente, pertanto, tali oneri di carattere tipicamente assistenziale vanno posti a carico della fiscalità generale, secondo i principi fondamentali di solidarietà sociale di una democrazia avanzata, nella quale tutti i cittadini concorrono agli oneri derivanti dall'assistenza ai soggetti

più deboli, in proporzione alla propria capacità tributaria.

Seguendo questa linea di tendenza di modernizzazione e di razionalizzazione del sistema contributivo, già con il decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, si è iniziato un processo di graduale trasferimento in via permanente a carico della fiscalità generale di alcuni oneri impropri.

Con quel provvedimento in particolare erano stati definitivamente soppressi i contributi dovuti dalle imprese industriali ed artigiane dei settori manifatturiero ed estrattivo, dalle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico e dalle imprese armatoriali e di autotrasporto del Centro-Nord per l'assicurazione contro la tubercolosi e per l'ENAOLI (Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani), già fissati rispettivamente nell'1,66 per cento e nello 0,16 per cento, mentre l'aliquota del contributo gravante sulle stesse imprese per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (9,60 per cento) era stato ridotto di 1 punto percentuale.

Per le imprese del Mezzogiorno veniva attuata la stessa soppressione dei due suddetti contributi mentre l'aliquota del contributo dovuto per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale veniva ridotta di 5,5 punti percentuali.

Accentuando decisamente questa linea di tendenza, il presente provvedimento riduce ulteriormente in via permanente gli oneri sociali impropri gravanti sulle imprese manifatturiere (assistenza pensionati e Servizio sanitario nazionale) con una differenza tra Centro-Nord e Sud, che vede una riduzione complessiva dell'1,20 per cento per il primo e del 2,70 per cento per il secondo.

Il decreto prevede anche, per le imprese commerciali ed assimilate e per quelle agricole, beneficiarie fino al 30 novembre 1990 di riduzioni sul contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale secondo il sistema della quota capitaria, una totale o parziale riduzione degli oneri impropri sopra richiamati. E precisamente: per le imprese operanti nel Centro Nord una riduzione dell'1,66 per cento del contributo TBC e dello 0,16 per cento del contributo ENAOLI (totale 1,82 per cento); per le imprese del Mezzogiorno, oltre alle riduzioni suddette, è prevista una riduzione dell'1,00 per cento del contributo per il Servizio sanitario nazionale (totale 2,82 per cento).

Per le imprese agricole del Centro-Nord le riduzioni sono così determinate: per gli operai agricoli, la riduzione del contributo TBC è pari allo 0,11 per cento, quella del contributo ENAOLI è pari allo 0,01 per cento, e quella per il Servizio sanitario nazionale è pari al 5,50 per cento, per un totale del 5,62 per cento; per gli impiegati e i dirigenti agricoli, la riduzione del contributo TBC è pari all'1,66 per cento, quella per il contributo ENAOLI è pari allo 0,16 per cento, e quella per il Servizio sanitario nazionale è pari al 3,80 per cento, per un totale del 5,62 per cento.

Va però ricordato che per le imprese commerciali, alberghiere e assimilate il beneficio riguarda soltanto le imprese con più di quindici dipendenti, a differenza di quanto avviene per il settore industriale.

Quanto alle imprese agricole del Mezzogiorno, esse non sono comprese nel presente provvedimento dal momento che beneficiano già dello sgravio contributivo percentualizzato di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Il decreto-legge in esame ha voluto infine confermare il beneficio previsto per incentivare l'occupazione femminile e giovanile, consistente nella riduzione di lire 56.000 mensili sul contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le donne e i giovani

di età non superiore ai 29 anni, assunti in aggiunta al numero degli occupati al 30 novembre 1988.

La seconda parte del provvedimento (articolo 2) non fa che prorogare al 31 maggio 1991 gli sgravi contributivi per le imprese operanti nelle regioni meridionali, di cui all'articolo 59 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, scaduti il 30 novembre 1990.

Al riguardo, perdura nel titolo del decreto-legge il riferimento al Mezzogiorno, che finisce per accentuare in modo eccessivo una parte del provvedimento che sta assumendo, al contrario, attraverso le innovazioni via via introdotte negli ultimi anni, un aspetto sempre più marginale. La normativa contenuta nel provvedimento infatti ha come destinatarie le imprese dell'intero territorio nazionale, assicurando al Mezzogiorno un livello di benefici aggiuntivi che non giustifica l'immagine politica generale che l'intera materia abbia riferimento precipuo al Sud.

Gli oneri del provvedimento sono valutati in lire 2.268 miliardi nel 1991, lire 2.271 miliardi nel 1992 e lire 2.288 miliardi nel 1993 per quanto riguarda le riduzioni contributive ed in lire 3.058 miliardi per la proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Va infine osservato che il provvedimento continua ad escludere dai benefici previsti le imprese del settore edilizio, in base alla considerazione che esse godono di altre agevolazioni e non sono soggette, come il settore manifatturiero, alla concorrenza sul mercato europeo e internazionale.

Tale esclusione, come altre già segnalate in occasione di precedenti dibattiti parlamentari svoltisi su questo argomento, sono giustificate dall'esigenza di graduare nel tempo l'estensione dei benefici, diretti come punto terminale alla totale eliminazione degli oneri impropri, in modo da consentire al sistema previdenziale di riequilibrare le minori entrate senza sbalzi traumatici.

TOTH, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUZZETTI)

23 gennaio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, a condizione che sia introdotta nel testo una norma di interpretazione autentica idonea ad evitare che si conceda un trattamento difforme, nel settore della fiscalizzazione, alle imprese del settore metalmeccanico che, esercitando attività destinate ad impianti civili o produttivi, vengono classificate in categorie diverse dall'INPS. Questa diversa classificazione ha per conseguenza che talune aziende del medesimo settore fruiscono della fiscalizzazione, mentre altre devono soste-

nere integralmente gli oneri previdenziali. Tale problema è peraltro stato ripetutamente sottolineato in occasione dell'esame dei precedenti decreti-legge in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali. Il Governo si era impegnato a dare ad esso idonea soluzione in via amministrativa, ciò che non è invece avvenuto.

Si sottolinea infine che il provvedimento non ha riguardo unicamente al Mezzogiorno, ma coinvolge in maniera rilevante anche le imprese del Centro-Nord. Si segnala pertanto l'opportunità di modificare l'intitolazione del decreto-legge, in modo da garantirne la perfetta congruità rispetto al contenuto.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ANDREATTA)

7 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, dichiara di non opporsi al suo ulteriore *iter*. Tuttavia osserva che la concessione di un ulteriore sgravio contributivo prima della definizione dei nuovi livelli degli oneri sociali, per la quale è previsto l'inizio di una trattativa tra Governo e parti sociali per il prossimo giugno, potrebbe provocare l'effetto di togliere al Governo stesso spazio di contrattazione. Inoltre sarebbe opportuno non utilizzare l'accantonamento di fondo speciale destinato all'ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro, nell'attuale contingenza economica, che potrebbe nel prossimo futuro richiedere impegnativi interventi per il sostegno dei redditi dei lavoratori di settori in crisi.

Quanto agli emendamenti trasmessi dalla Commissione, il parere è contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quanto agli emendamenti a firma Vecchi ed altri al comma 3 dell'articolo 1, che comporterebbe un maggior onere valutato dal Tesoro in 500 miliardi di lire annue; Guzzetti, istitutivo di un articolo 2-bis, che estende alle imprese impiantistiche i benefici in questione, senza prevedere quantificazione nè copertura, e Perricone, aggiuntivo al terzo comma dell'articolo 1, che analogamente estende la normativa alle imprese edili. Quanto all'emendamento del relatore all'articolo 2 occorrerebbe un chiarimento al fine di valutare la sua reale portata innovativa e, conseguentemente, il suo onere. Il Tesoro comunque ha fatto osservare di essere contrario a tale emendamento, che ha carattere oneroso e non risulta coperto.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 5, sostituire le parole: «le imprese» con le altre: «i datori di lavoro» e conseguentemente la parola: «esonerate» con l'altra: «esonerati».

Al comma 6, sostituire le parole: «le imprese» con le altre: «i datori di lavoro» e conseguentemente la parola: «esonerate» con l'altra: «esonerati».

Al comma 10, dopo le parole: «dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;» inserire le seguenti: «e successive modificazioni ed integrazioni.».

Art. 2.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, e successive modificazioni e integrazioni».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dell'articolo 2-bis del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n. 210, si interpretano nel senso che la sospensione ivi prevista decorre dal 1° dicembre 1988, senza che abbia rilievo la data di stipulazione e di decorrenza dei verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di allineamento retributivo. I contributi di previdenza e di assistenza sociale posti a carico delle aziende interessate e dei lavoratori da esse dipendenti in esecuzione dei verbali di recepimento sono calcolati per il periodo del rapporto di lavoro compreso tra il 1° gennaio 1989 e la data del completo riallineamento, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte».

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, si interpreta nel senso che tra le imprese beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali, anche secondo la disciplina del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, vanno comprese le imprese impiantistiche del settore metalmeccanico che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria indipendentemente dalla loro classificazione ai fini statistici o previdenziali».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991.

Disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge 24 ottobre 1966, n. 934, in misura pari a 0,20 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 2,70 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge

20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese indicate nel comma 3 operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

5. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese del settore agricolo non operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono esonerate dal versamento dei contributi di cui all'articolo 12, comma primo, numeri 2) e 4), del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, relativi, rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi in misura pari a 0,11 punti percentuali ed al finanziamento del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in misura pari a 0,01 punti percentuali, e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 5,50 punti percentuali.

6. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1990, le imprese di cui al comma 5 sono esonerate dal versamento, per i dipendenti appartenenti alle categorie impiegatizie e dirigenziali, del contributo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54, relativo all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, in misura pari a 1,66 punti percentuali, del contributo di cui all'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, destinato al finanziamento delle finalità del soppresso Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani, in misura pari a 0,16 punti percentuali e del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 3,80 punti percentuali.

7. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30

novembre 1991 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

8. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 7, successivamente alla data del 30 novembre 1988, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1991 una riduzione di lire 56.000 per ogni mensilità sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

9. I benefici di cui ai commi 7 e 8 non si cumulano fra loro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7 e 8, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente alle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 e restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del richiamato decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, relativamente agli esoneri e alle riduzioni di cui al presente articolo.

11. Le minori entrate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 2.080 miliardi per l'anno 1991, in lire 2.235 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2.251 miliardi per l'anno 1993; quelle per il finanziamento delle finalità di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, derivanti dalla riduzione del contributo ex ENAOLI, per effetto dell'attuazione dei commi 3, 4, 5 e 6, sono valutate in lire 34 miliardi per l'anno 1991, in lire 36 miliardi per l'anno 1992 e in lire 37 miliardi per l'anno 1993; quelle derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 sono valutate in lire 154 miliardi per l'anno 1991.

12. Al complessivo onere di lire 2.268 miliardi per l'anno 1991, di lire 2.271 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.288 miliardi per l'anno 1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando, quanto a lire 788 miliardi annui, l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore commercio» e, quanto a lire 1.480 miliardi per l'anno 1991, a lire 1.483 miliardi per l'anno 1992 e a lire 1.500 miliardi per l'anno 1993, l'accantonamento «Ulteriore riduzione degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1991. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.058 miliardi per l'anno 1993 e di lire 91 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002. Al complessivo onere di 3.877 miliardi si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1993 dell'accantonamento «Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - CIRINO
POMICINO - CARLI - MARONGIU

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI